

firmato digitalmente da

STEFANO MORO

DN = MORO STEFANO
= IT



COMUNE DI VILLESSE

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021**

**Comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale - area Autonomie locali**

STIPULATO AI SENSI DEL C.C.R.L. 15.10.2018

ISTITUTI ECONOMICI ANNO 2021

R.S.U.

Cisl Fp

L'anno **2021**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 28.12.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, tra le parti come di seguito indicate è stato stipulato il Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2021:

- per la delegazione trattante di parte pubblica:
 - il Segretario Comunale dott. Stefano Moro;
- per la parte sindacale:
 - C.I.S.L. Funzione Pubblica, Sig. Massimo Bevilacqua
 - C.G.I.L. Funzione Pubblica, Sig. Luca Manià
 - RSU, sig.ra Anna Pettinella


PREMESSO CHE:


- in data 24.12.2019 è stato stipulato, tra le parti, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021 il quale prevede:
 - all'art. 2 la validità triennale del contratto che viene fissata dal 01.01.2019 al 31.12.2021;
 - all'art. 3 la destinazione di parte del fondo decentrato per le progressioni orizzontali e la produttività;
 - all'art. 4 il riconoscimento ed i criteri per la erogazione delle indennità;
- per quanto riguarda le predette indennità, è soggetta a contrattazione decentrata integrativa l'adeguamento delle stesse in funzione delle nuove assunzioni intercorse successivamente alla stipula del CCDI sopraccitato;
- alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle nuove assunzioni intercorse successivamente alla stipula del CCDI 24.12.2019, risulta necessario apportare delle modifiche ai criteri ed al valore monetario di qualche indennità già prevista in tale documento;
- con la precitata deliberazione n. 89 del 15.12.2021 la Giunta Comunale ha provveduto a costituire la delegazione trattante;
- con la stessa deliberazione n. 89 /2021, la Giunta Comunale ha provveduto a dettare gli indirizzi alla delegazione trattante;
- le direttive impartite con la deliberazione n. 89/2021 hanno valenza, all'interno del C.C.D.I. 2019/2021 sottoscritto tra le parti in data 24.12.2019, esclusivamente per l'anno 2021 in quanto le assunzioni effettuate a decorrere dal 01.01.2020 stanno esplicando gli effetti finanziari a regime, relativamente alle indennità previste nel CCDI, nel corrente esercizio;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 486 del 15.12.2021, veniva costituito il fondo per l'anno 2021 e veniva impegnata la relativa spesa,
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 15.12.2021 si autorizzava l'aumento degli stanziamenti, previsti nel Bilancio di Previsione 2021, per l'erogazione delle indennità di cui al presente Contratto Decentrato,

VISTI i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro ed in particolare il CCRL 15.10.2018.

Le RSU:



Cisl Fp




TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021
ISTITUTI ECONOMICI ANNO 2021**

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Villesse.

In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le disposizioni del presente CCDI, eventualmente incompatibili con lo stesso, saranno immediatamente disapplicate e sostituite dalle nuove disposizioni qualora le stesse non necessitino di negoziazione.

Le disposizioni contrattuali rimarranno in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fino a quando le normative di legge, contrattuali o di altra natura non ne determinino la decadenza. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, ne procedono ad azioni dirette.

Il presente CCDI può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL per tempo vigente.

Art.2 Decorrenza e durata

Il presente contratto ha valenza all'interno del C.C.D.I. 2019/2021 sottoscritto tra le parti in data 24.12.2019 esclusivamente, per quanto riguarda gli istituti economici, per l'anno 2021, in quanto le assunzioni effettuate a decorrere dal 01.01.2020 stanno esplicando gli effetti finanziari a regime, relativamente alle indennità previste nel CCDI, nel corrente esercizio;

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato integrativo decorrono dalla sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta.

Art. 3 Destinazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa: progressioni orizzontali e produttività

1. Le parti prendono atto che il Comune di Villesse con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 486 del 13.12.2021 ha provveduto alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata in attuazione dell'art. 32, CCRL 15.10.2018 nella misura complessiva di **Euro 25.816,00.** - di cui:

- a) Euro 18.784,00 per risorse stabili;
- b) Euro 7.032,00 per risorse variabili.

Si conferma la disciplina prevista nello stesso articolo del CCDI sottoscritto in data 24.12.2019.

Per quanto riguarda gli impieghi del Fondo, in applicazione della nuova disciplina di utilizzo dello stesso per la contrattazione decentrata, ed in relazione alle progressioni economiche già attribuite al personale dipendente all'interno delle diverse categorie, alla data odierna, grava sulle risorse stabili del Fondo l'importo di € 14.895,97 ed il residuo disponibile per eventuali nuove progressioni orizzontali ammonta ad € 3.888,03.

Si rinvia all'anno 2022 l'eventuale attribuzione di progressioni orizzontali al personale dipendente avente diritto rendendosi necessaria l'approvazione di un nuovo Regolamento non essendo più quello vigente Regolamento in linea con l'attuale normativa di settore.

Pertanto la predetta somma di € 3.888,03 viene interamente destinata alla Performance del personale dipendente da attribuirsi secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della prestazione.

Art. 4 Indennità

Tutte le indennità previste e disciplinate dal comma 6 dell'articolo 32 del CCRL 15 10.2018 sono erogate in base alla effettiva prestazione resa.

Le indennità riconosciute sono le seguenti:

la RSI:


Cisl.Fp




- Indennità di condizioni di lavoro (art 6 CCRL 2018) che si articolano nel modo seguente:
 - Indennità di disagio (come dettagliata successivamente sub lett. A),
 - Indennità di rischio (come dettagliata successivamente sub lett. B),
 - Indennità maneggio valori (come dettagliata successivamente sub. lett. C); Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 21, comma 2 lettera e) C.C.R.L. 01.08.2002 così come integrato dall'art. 30, comma 1, C.C.R.L. 26.11.2004) – (come dettagliata successivamente sub lett. D);
- Indennità per compensare specifiche responsabilità (art. 21 comma 2 lettera i) C.C.R.L. 01.08.2002 – lett. i) aggiunta dall'art. 30, comma 2, C.C.R.L. 26.11.2004) – (come dettagliata successivamente sub lett. E);

Viene riconosciuta inoltre l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia locale di cui all'art. 26 del CCRL 2018 (come dettagliata successivamente sub lett. F).

Le indennità sono cumulabili tra loro se non diversamente indicato.

Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 01.01.2019, come previsto dall'art.4 del CCDI 2018 del 21.01.2019.

Le indennità sopraelencate e di seguito meglio specificate sub lett. A – C – D – E – F sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili e, nel caso di superamento del limite del contenimento della spesa pubblica, verranno proporzionalmente ridotte al fine di garantirne il rispetto.

Non è soggetta al sopraccitato meccanismo di riduzione la indennità di cui alla lett. B, sempre nell'ambito del sopraccitato rispetto limite del contenimento della spesa pubblica.

Le indennità previste sono di seguito disciplinate:

A – INDENNITA' DI DISAGIO (art. 6, comma 1, lettera a) CCRL 15.10.2018)

Le parti concordano di individuare le seguenti condizioni particolarmente disagiate per l'esercizio di attività lavorative del personale dell'area **amministrativa ed economico finanziaria**:

- servizio prestato in orario ordinario articolato nella medesima giornata con prestazioni su due o più uffici afferenti a funzioni non omogenee che possono riguardare sia le attività amministrative e contabili.

Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro in condizioni di particolare disagio compete, per le sole giornate in cui sono effettivamente adibiti alle prestazioni lavorative di cui sopra, un'indennità di disagio determinata in € 1,00 giornalieri.

L'indennità viene erogata annualmente a consuntivo sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

B - INDENNITA' DI RISCHIO (art. 6, comma 1, lettera b) CCRL 15.10.2018)

Le prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale dell'area tecnica che danno titolo all'indennità di rischio sono le seguenti:

- esposizione a rischio specifico per conduzione di attrezzature meccaniche/elettriche o a motore, prestazioni di lavoro con impiego di mezzi operativi, scuolabus e altri veicoli per trasporto di cose;
- lavori di manutenzione o pulizia stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico.

L'indennità, determinata in € 3,00 giornalieri, viene erogata annualmente a consuntivo dietro certificazione del Titolare di Posizione Organizzativa in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'effettiva esposizione continua e diretta e per le giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi sopra indicati.

C - MANEGGIO VALORI (art. 6, comma 1, lettera c) CCRL 15.10.2018)

Ai dipendenti designati "agenti contabili" e dipendenti che svolgono funzioni con maneggio di valori, adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggi di valori di cassa, compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, determinata come segue:

La PSU

Cisl Fp

M

- fino a € 300,00 medi mensili gestiti € 1,00;
- oltre € 300,00 medi mensili gestiti € 1,40.

L'indennità viene erogata annualmente a consuntivo per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito a detto servizio, dietro presentazione di apposita certificazione del Titolare di Posizione Organizzativa recante l'indicazione specifiche previste.

D - INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 21, comma 2 lettera e) del CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1 CCRL 26.11.2004)

Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui alla presente lettera D) si individuano le seguenti fattispecie la cui elencazione è esaustiva:

CATEGORIA	AREA	FATTISPE CIE	IMPORTO
D	Amministrativa	Responsabile della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro afferente all'ufficio di Protocollo ed Anagrafe	€ 1.250,00
C	Tecnica	Responsabile della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro degli operai – LSU – LPU – cantierilavoro, anche in raccordo con i volontari civili	€ 1.250,00
C	Tecnica	Intera gestione del servizio Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.	€ 1.000,00
C	Amministrativa	Responsabile della conduzione e coordinamento del personale di tutti gli uffici in riferimento agli obblighi di pubblicazione legati all'Albo pretorio, Amministrazione trasparente e agli adempimenti relativi alla privacy	€ 1.000,00

L'indennità viene conferita secondo i criteri di attribuzione, la graduazione, il numero delle posizioni e il riparto delle stesse tra le aree operative dell'ente, a consuntivo e dietro certificazione del Titolare di Posizione Organizzativa in ordine all'effettivo svolgimento delle attività per le quali viene riconosciuta.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità, si applica il criterio della prevalenza della funzione esercitata, escludendo il cumulo.

E - INDENNITA' PER COMPENSARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 21 comma 2 lettera i) del CCRL 01.08.2002 – lett. i) aggiunta dall'art. 30, comma 2 del CCRL 26.11.2004)

Al personale di categoria B, C, D alla quale sia attribuito con atto formale l'incarico di **Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe e Ufficiale Elettorale** compete un importo massimo annuo lordo di € 300,00. L'importo è corrisposto nella misura massima in caso di dipendenti incaricati di tutte e tre le funzioni. Verrà corrisposta proporzionalmente in caso di incarico parziale.

L'indennità viene corrisposta annualmente previa verifica dei requisiti richiesti.

Al personale di categoria B addetto agli uffici per le relazioni con il pubblico; compete un importo massimo annuo lordo di € 200,00. Verrà corrisposta proporzionalmente in caso di incarico parziale. L'indennità viene corrisposta annualmente previa verifica dei requisiti richiesti.

F - INDENNITA' DI SERVIZI ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (art. 26 del CCRL 15.10.2018)

Al personale che, in via continuativa e per minimo tre ore giornaliere, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera pari ad € 1,00. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, che dovranno essere debitamente registrate mediante il sistema di rilevazione presenze, e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni anche con riferimento alla dotazione dell'arma di servizio.

La RSU

Cisl Fp
[Signature]

[Signature] 5

L'indennità di cui al presente articolo:

- a. è cumulabile con l'indennità di vigilanza di cui all'articolo 8 del CCRL 26.11.2004;
- b. è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
- c. non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 6 del CCRL 15.10.2018.

Art. 5 Rispetto dei limiti di spesa in materia di contenimento della finanza pubblica

Per quanto riguarda le limitazioni di spesa di personale:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, pone un limite complessivo alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 32, comma 1, del CCRL dispone che il limite di cui all'articolo 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, venga calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;
- l'art. 32, comma 7, pone un limite all'importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci richiamate al comma 6, che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016;
- la L.R. 06.11.2020, n. 20 di modifica ed innovazione della L.R. 17.07.2015, n. 18 che regola la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica;
- l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento e che la Regione ha introdotto l'obbligo della sostenibilità della spesa di personale definito come rispetto di un valore soglia;
- la circolare prot. 38197/P del 30.12.2020 della Direzione centrale autonomie locali della Regione FVG, la quale fornisce delle precisazioni in merito alle nuove norme di coordinamento della finanza locale in vigore dall'esercizio 2021;
- la stessa circolare di cui sopra che alla lettera E comma h) precisa che non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Art. 6 - Interpretazione autentica

Si conferma la disciplina prevista nello stesso articolo del CCDI sottoscritto in data 24.12.2019.

Art. 7 Norma finale

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento ai vigenti CCRL.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto, se ed in quanto compatibili con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, conservano la propria efficacia fino alla loro sostituzione.

Copia del presente CCDI verrà messo a disposizione dei dipendenti interessati mediante pubblicazione integrale sul sito del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la parte pubblica:


Il Presidente - il Segretario Comunale dott. Stefano Moro,

Per la parte sindacale:

C.I.S.L. Funzione Pubblica, Sig. Massimo Bevilacqua

C.G.I.L. Funzione Pubblica, Sig. Luca Manià

RSU, sig.ra Anna Pettinella



6 